

Azienda ULSS 7 Pedemontana Prot n. 0060850/25 del 30/06/2025



Data 30/06/2025 Protocollo N° 0320917 Class: G.920.01.2 Fasc.

Allegati N° 5

Oggetto: Lumpy skin disease (LSD) – Istituzione di zona di protezione (ZP) e sorveglianza (ZS) a seguito di un caso confermato in provincia di Mantova. Protocolli per le movimentazioni in deroga, ai sensi del Reg (UE) 2020/687, da stabilimenti siti in zone di restrizione (ZP e ZS).

PEC

Ai Signori Direttori dei Servizi
SSA, SIAOA, SIAPZ
delle AULSS del Veneto

e, p.c., Al Ministero della Salute
ex DGSAF – Ufficio III

Direttore Generale Area Sanità e Sociale

Direttore Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport

Direzione Sanitaria IZSve

CREV - IZS delle Venezie

Ordini dei Medici Veterinari del Veneto

Servizio veterinario Regione Lombardia

Servizio veterinario Regione Emilia-
Romagna

Associazioni di Categoria

AVEPA

Ad integrazione di quanto indicato nella ns. nota prot. n. 317459 del 27/06/25, facendo seguito a quanto comunicato nel corso della Unità di Crisi Centrale per Lumpy skin disease (LSD) del 30/06/25, si trasmettono in allegato alla presente i protocolli concordati con le Regioni Emilia-Romagna e Lombardia ai fini delle

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG P.IVA 02392630279

1/2



movimentazioni di bovini, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale (SOA) da stabilimenti siti in zona di restrizione (ZP e ZS) per LSD.

Tali protocolli potranno essere rimodulati e integrati in base al variare della situazione epidemiologica e gli aggiornamenti del caso verranno via via trasmessi a tutti gli interessati.

Seguiranno ulteriori indicazioni in relazione alle tematiche non ancora trattate in seguito alla condivisione delle soluzioni con le altre autorità competenti.

Cordiali saluti.

UNITA' ORGANIZZATIVA
SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI
Il Direttore
- dr. Michele Brichese -

Responsabile del Procedimento: dott. Michele Brichese
Tel 041/2791303

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da MICHELE BRICHESE, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare Veterinaria – U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari
Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia – Tel.041/2791304 – Fax 04172791330
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it e-mail: saia@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio EJY7AG

P.IVA 02392630279

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI CARCASSE DI BOVINI A SEGUITO DI MACELLAZIONE SPECIALE DI URGENZA DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTO DI MACELLAZIONE

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Dermatite Nodulare Contagiosa/Lumpy Skin Disease (LSD), deve essere garantita dall'ATS competente per territorio una visita clinica ante mortem che attesti lo stato sanitario del bovino anche in relazione alla LSD.

In caso di visita ante mortem favorevole, anche nei confronti della LSD:

- L'animale può essere sottoposto a MSU;
- La carcassa deve essere trasportata assicurando condizioni di non dispersione di materiale biologico potenzialmente contaminato nonché adeguatamente protetta da vettori;
- L'esito e la data della visita clinica devono essere registrati sul certificato sanitario che deve scortare la carcassa;
- I Servizi Veterinari danno comunicazione dell'invio della carcassa al servizio veterinario competente sullo stabilimento di macellazione individuato come destinazione

A seguito di esito favorevole, le carcasse degli animali sottoposti a MSU potranno essere spostate sotto la supervisione del Veterinario Ufficiale verso lo stabilimento di macellazione, garantendo che in via prioritaria, sia individuato un impianto di macellazione di destino situato:

- a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della relativa zona di restrizione;
o
- b) dalla zona di protezione verso la zona di sorveglianza, quando non è possibile individuare uno stabilimento di macellazione nella zona di protezione.

In caso di presenza di lesioni riferibili a LSD nel soggetto oggetto di MSU:

- Deve essere vietata la movimentazione del capo;
- L'animale deve essere sottoposto ai campionamenti e, se del caso, per ragioni di benessere, abbattuto in loco assicurando condizioni di non dispersione di materiale biologico potenzialmente contaminato;
- Devono essere adottate sullo stabilimento le misure previste in caso di sospetto in conformità al manuale operativo e al Reg (UE) 2020/687.

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI BOVINI DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO IMPIANTO DI MACELLAZIONE

Al fine di assicurare che la movimentazione oggetto di richiesta di deroga non comporti un rischio di diffusione della Dermatite nodulare contagiosa (LSD), deve essere garantita dall'ATS competente per territorio

- una visita clinica, nelle 48 ore precedenti la movimentazione degli animali destinati ad essere spostati

In caso di insorgenza di sintomi sospetti la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di LSD.

L'esito e la data della visita clinica devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti della visita possono essere resi disponibili dall'ATS di partenza/veterinario aziendale/allevatore all'ATS di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati e al momento del carico il mezzo di trasporto è sigillato dall'autorità competente per la spedizione o sotto la sua supervisione per la sola zona di protezione e comunque in vincolo sanitario, sia da zona di protezione che di sorveglianza, verso lo stabilimento di macellazione individuato in accordo alle indicazioni regionali, garantendo comunque che l'impianto di macellazione di destino sia situato:

- a) quanto più vicino possibile allo stabilimento di origine, all'interno della relativa zona di restrizione;
o
- b) dalla zona di protezione verso la zona di sorveglianza, quando non è possibile individuare uno stabilimento di macellazione nella zona di protezione;

In caso non sia possibile individuare un impianto di macellazione all'interno delle zone di protezione e sorveglianza può essere individuato un impianto il più vicino possibile alla zona di sorveglianza, secondo specifiche deroghe rilasciate dall'autorità regionale competenti.

Il percorso per raggiungere l'impianto di macellazione, per quanto possibile avverrà utilizzando grossi assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini e la movimentazione dovrà avvenire senza operazioni di scarico o soste (carico singolo), fino allo scarico nello stabilimento di destinazione.

Il mezzo deve essere sottoposto a disinsettazione e a disinfezione in uscita.

L'ATS competente per lo stabilimento di macellazione deve:

- verificare che i bovini oggetto di movimentazione siano macellati entro 24 ore dall'arrivo presso l'impianto di macellazione;
- essere informata in anticipo dall'operatore del macello dell'intenzione di ricevere animali detenuti delle specie elencate;
- segnalare prontamente eventuali sintomi e/o lesioni riferibili a LSD nel corso delle ispezioni ante mortem e post mortem;
- vigilare che l'operatore del macello disponga di procedure efficaci per garantire che il sangue e le altre frattaglie siano rimossi dalle carcasse e destinati, in deroga, ad impianti riconosciuti ai sensi del Reg (CE) 1069/2009
- vigilare che le pelli di animali provenienti da zone di restrizione siano gestite separatamente e adeguatamente stoccate protette da vettori;
- vigilare sulle tempestive registrazioni delle macellazioni in Banca Dati Nazionale da parte dell'operatore;

- vigilare che l'operatore del macello proceda alla pulizia e alla disinfezione dei locali in cui gli animali sono stati tenuti e macellati e che la pulizia e la disinfezione siano completate prima che altri bovini siano tenuti o macellati in tali locali e le disinfezioni vengano effettuate con prodotti efficaci per LSD
- vigilare che l'operatore adotti adeguate azioni di contrasto ai vettori

CONDIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DI LETAME, LIQUAMI e LETTIERA DA ZONA DI PROTEZIONE O SORVEGLIANZA IN CONFORMITÀ AL REG (UE) 2020/687

Il presente protocollo definisce, in virtù dell'articolo 21 comma 1 lettere c) e d) del Decreto Legislativo 136/2022 le condizioni per il rilascio, da parte del Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza, delle autorizzazioni alle movimentazioni in deroga ai sensi degli articoli 35 e 51 del Reg (UE) 2020/687.

Si premette che il letame può essere ammucciato, irrorato con disinfettante e lasciato, coperto, in tali condizioni per 42 giorni in modo da garantire il trattamento termico di tutti gli strati, senza ulteriori aggiunte e, trascorso tale periodo, può essere movimentato per qualsiasi destino.

Il Servizio Veterinario competente sull'allevamento autorizza la movimentazione di letame, comprese le lettiera e il materiale da lettiera e di liquami attraverso, da e verso la zona soggetta a restrizioni (zona di protezione e zona di sorveglianza) nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con mezzi costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite di materiale. Tali mezzi devono essere puliti e disinfettati con disinfettanti efficaci contro il virus della LSD immediatamente dopo ogni trasporto e, se utilizzati per il trasporto di liquami di allevamenti diversi, devono essere lavati e disinfettati anche internamente e, in ogni caso, asciugati o lasciati asciugare prima di qualsiasi nuovo carico;
- senza soste o operazioni di scarico/carico nella zona soggetta a restrizioni (monocarichi);
- privilegiando le principali vie di comunicazione stradale ed evitando, lungo il tragitto, le vicinanze di stabilimenti che detengono bovini.

La tracciabilità è assicurata dai DDT e da attestazione dell'avvenuto smaltimento, rilasciata dall'operatore dello stabilimento, restituita al Servizio Veterinario competente sull'allevamento.

Il Servizio Veterinario può autorizzare, rilasciando apposita certificazione, l'invio di letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami da stabilimenti situati nelle zone di protezione e di sorveglianza ai fini del loro smaltimento:

1. prioritariamente in un impianto riconosciuto ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009 – Cat. 2 che assicuri l'inattivazione del virus della LSD tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo, ovvero 70° o trattamento equivalente (Incenerimento, Coincenerimento, Combustione, Biogas, Compostaggio, Produzione di fertilizzanti organici);
2. Se l'invio di cui al punto 1, per obiettivo impedimento, non è possibile, il letame, compresi le lettiera e il materiale da lettiera, e i liquami potranno essere spostati in un impianto di biogas nella medesima zona di restrizione che assicuri l'inattivazione del virus della LSD tramite l'applicazione dei parametri minimi di trattamento indicati nel Manuale Operativo LSD, ovvero 70° o trattamento equivalente, di cui viene data evidenza all'AC.

Se l'impianto di biogas non è munito di pastorizzatore nel quale viene fatto transitare il liquame, tale spostamento è subordinato all'esito favorevole della visita clinica, effettuata nelle 48 ore precedenti lo spostamento dei liquami.

Si precisa che non è vietato, e quindi non necessita di richiesta di deroga, lo spostamento del prodotto dell'impianto di biogas (digestato) che può essere utilizzato come da buone prassi agricole.

3. Se l'invio di cui al punto 1 e 2, per oggettivo impedimento, non è possibile, i liquami potranno essere spostati per utilizzo agronomico secondo quanto segue:
- a) Lo spostamento è subordinato alla visita clinica in allevamento con esito favorevole effettuata nelle 48 ore precedenti lo spostamento dei liquami e
 - b) Lo spandimento agronomico può avvenire:
 - o esclusivamente nei terreni il più vicino possibile all'allevamento di origine, meglio se di proprietà, e comunque nei territori posti in ZR di propria competenza;
 - o attraverso spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato in ZR e non in prossimità (distanza almeno superiore a 500 metri) di altri allevamenti di bovini

Le operazioni devono essere sospese in caso di comparsa di sintomatologia riferibile sino a che gli approfondimenti non escludano la presenza della malattia.

In caso di invio al di fuori della propria competenza territoriale, l'autorizzazione è rilasciata dal Servizio Veterinario competente sull'allevamento, previo nulla osta del servizio Veterinario competente sulla destinazione.

Qualora l'impianto di destino ricada al di fuori del territorio regionale, il Servizio Veterinario competente sull'allevamento di partenza deve acquisire, per il tramite del Servizio Regionale, nulla osta del Servizio Veterinario competente sull'impianto di destino.

Allo scadere delle zone di restrizione, fatte salve le misure disposte sui focolai, i divieti di movimentazione di letame, lettiera, liquame, decadono.

PROTOCOLLO PER SPOSTAMENTO DI BOVINI DA ZONA DI PROTEZIONE E SORVEGLIANZA VERSO ALLEVAMENTI SITI NELLE MEDESIME ZONE PER ACCERTATI MOTIVI DI BENESSERE

La deroga allo spostamento di bovini da uno stabilimento sito in zone di restrizione (Zone di Protezione o zone di Sorveglianza) può essere concessa, esclusivamente per giustificati motivi di benessere animale verificati dal Servizio Veterinario competente verso uno stabilimento sito nelle medesime zone di restrizione, ricadenti anche in altra Regione contermine e previa:

- visita clinica favorevole su tutti i bovini costituenti la partita oggetto di deroga da effettuarsi nelle 48 ore prima della movimentazione;
- e
- prelievo ematico effettuato successivamente all'inizio del trattamento con insetto repellenti su tutti i bovini costituenti la partita con esito negativo al test PCR

In caso di insorgenza di sintomi sospetti la programmazione del carico deve essere sospesa fino alla conclusione dei necessari accertamenti diagnostici tesi ad escludere la presenza di LSD.

A seguito di esito favorevole, gli animali potranno essere spostati nel periodo di efficacia del trattamento insetto repellente, in vincolo sanitario, garantendo adeguata disinfestazione e disinfezione del mezzo in uscita dall'allevamento.

L'esito e la data della visita clinica, l'esito delle analisi di laboratorio e la data di trattamento con prodotti insetto repellenti sulla partita, devono essere registrati sul documento di accompagnamento (ex Mod. 4); in alternativa, gli esiti delle analisi di laboratorio possono essere resi disponibili dal Servizio Veterinario di partenza/veterinario aziendale/allevatore al Servizio Veterinario di destinazione via e-mail ma comunque prima della partenza degli animali. Il Servizio Veterinario competente per lo stabilimento di origine acquisisce l'assenso dell'allevamento di destino per il tramite del Servizio Veterinario, competente su detto allevamento, che rilascia nulla osta.

Gli animali potranno essere spostati, garantendo le seguenti misure:

- Il percorso per raggiungere l'allevamento di destino, per quanto possibile deve avvenire utilizzando principali assi stradali evitando strade in prossimità di allevamenti bovini;
- La movimentazione deve avvenire senza operazioni di scarico o soste (carico singolo), fino allo scarico nell'allevamento di destinazione, salvo casi di emergenza e secondo quanto previsto dalle normative vigenti - non sono ammessi passaggi nelle stalle di transito;
- Tutti gli automezzi destinati al trasporto degli animali devono essere accuratamente lavati e disinfettati e sottoposti a misure di controllo di insetti prima del carico e dopo lo scarico ed esporre il cartello di colore giallo riportante la dicitura "Automezzo disinfettato";
- Gli addetti al trasporto devono essere informati sull'applicazione delle misure di biosicurezza atte a impedire la diffusione della malattia;
- Le attrezzature per il carico degli animali devono essere accuratamente lavate e disinfettate sottoposti a misure di controllo di insetti prima e dopo il loro utilizzo;
- L'allevatore deve immediatamente comunicare al Servizio veterinario, in caso di comparsa di sintomi o segni clinici riferibili a LSD.

L'autorizzazione di cui agli articoli 28 e 43 del Reg (UE) 2020/687 è assolta attraverso la validazione del documento di accompagnamento (ex Mod. 4).

PROTOCOLLO MOVIMENTAZIONE PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E SOA DA STABILIMENTI SITI IN ZONA DI RESTRIZIONE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 2 (Definizioni):

6) «carni fresche»: carni, carni macinate e preparazioni di carni, comprese quelle confezionate sottovuoto o in atmosfera controllata, che non hanno subito trattamenti diversi da refrigerazione, congelamento o surgelazione;

7) «carcassa di ungulato»: il corpo intero di un ungulato macellato o abbattuto dopo:

- dissanguamento, nel caso di animali macellati,
- eviscerazione,
- asportazione degli arti in corrispondenza del carpo e del tarso,
- asportazione della coda, delle mammelle, della testa e della pelle, tranne che nei suini;

8) «frattaglie»: carni fresche diverse da quelle della carcassa definita al punto 7), anche se rimangono naturalmente connesse con la carcassa;

10) «budelli»: vesciche e intestini che, dopo essere stati puliti, sono stati trasformati mediante raschiatura dei tessuti, sgrassatura e lavaggio e trattati mediante salatura o essiccati

13) «merce sicura»: merce che può essere spostata senza che sia necessario adottare misure di riduzione dei rischi specificamente dirette contro una determinata malattia elencata, indipendentemente dallo stato sanitario dello Stato membro o della zona di origine per tale malattia

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 27 e Art 42 (Divieti in relazione ad attività, compresi i movimenti, riguardanti animali, prodotti e altro materiale da o verso la zona di protezione/sorveglianza o all'interno di essa)

1. L'autorità competente vieta le attività, compresi i movimenti, riguardanti gli animali delle specie elencate e i loro prodotti e altri materiali da e verso la zona di protezione e all'interno di essa conformemente alla tabella dell'allegato VI.

3. I seguenti prodotti sono esonerati dai divieti di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) prodotti di origine animale considerati merci sicure, conformemente all'allegato VII, per quanto riguarda la malattia in questione;

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 28 e Art 43 (Condizioni generali per la concessione di deroghe ai divieti nella zona di protezione/sorveglianza)

1. In deroga ai divieti di cui all'articolo 27 e 42, l'autorità competente può autorizzare i movimenti di animali e prodotti nei casi di cui agli articoli da 29 a 38, alle condizioni specifiche di cui agli stessi articoli e alle condizioni generali di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

Prima di concedere l'autorizzazione, l'autorità competente valuta i rischi derivanti da essa derivanti e la valutazione deve indicare che il rischio di diffusione della malattia di categoria A è trascurabile.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/687 DELLA COMMISSIONE Art 33 e Art 49 (Condizioni specifiche per l'autorizzazione di movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona di protezione/sorveglianza)

1. L'autorità competente può autorizzare movimenti di carni fresche e latte crudo ottenuti da animali detenuti delle specie elencate in stabilimenti situati nella zona di protezione se:

a) sono spostati in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all'allegato VII

2. L'autorità competente si assicura che i movimenti verso uno stabilimento di trasformazione di cui al paragrafo 1, lettera a), siano conformi alle seguenti condizioni:

a) le carni fresche sono marcate conformemente all'allegato IX, punto 2, nel macello, dopo l'ispezione post mortem e recano tale marchio fino al trattamento

c) lo stabilimento di trasformazione è situato nella stessa zona soggetta a restrizioni o quanto più vicino possibile alla zona soggetta a restrizioni ed opera sotto la supervisione di veterinari ufficiali

[REGOLAMENTO DELEGATO \(UE\) 2020/687 DELLA COMMISSIONE](#) - ALLEGATO VI - DIVIETI NELLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI (di cui all'articolo 27 del presente regolamento)

Tabella: Divieti di attività riguardanti gli animali delle specie elencate e i prodotti ottenuti da tali animali

DIVIETI DI ATTIVITÀ RIGUARDANTI ANIMALI E PRODOTTI COLLEGATI ALLE MALATTIE DI CATEGORIA A		LSD
<i>Movimenti di carni fresche, escluse le frattaglie, di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni</i>		NV
<i>Movimenti di frattaglie di animali detenuti e selvatici delle specie elencate da macelli o stabilimenti per la lavorazione della selvaggina situati nella zona soggetta a restrizioni</i>		X
<i>Movimenti di sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali detenuti delle specie elencate da stabilimenti situati nella zona soggetta a restrizioni, fatta eccezione per i corpi interi e le parti di animali morti</i>	<i>Pelli, lana, setole e piume di animali</i>	X

NA = non applicabile.

X = divieto.

NV = non vietato/a

[REGOLAMENTO DELEGATO \(UE\) 2020/687 DELLA COMMISSIONE](#) ALLEGATO VII - TRATTAMENTI DI RIDUZIONE DEI RISCHI PER I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PROVENIENTI DALLA ZONA SOGGETTA A RESTRIZIONI

Trattamento	LSD
CARNI	
<i>Rimozione delle frattaglie</i>	X
BUDELLI	
<i>Salatura con cloruro di sodio (NaCl), secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore</i>	MS
<i>Salatura con fosfato addizionato a sale contenente 86,5 % NaCl, 10,7 % Na_2HPO_4 e 2,8 % Na_3PO_4, secco o sotto forma di salamoia satura ($A_w < 0,80$), per un periodo continuativo di almeno 30 giorni a una temperatura ambiente di 20 °C o superiore</i>	
<i>Salatura con cloruro di sodio (NaCl) per almeno 30 giorni</i>	

MS= merce sicura

[World Organization for Animal Health \(WOAH\) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9 INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS](#) - Article 11.9.2. (Safe commodities)

When authorizing import or transit of the following commodities, Veterinary Authorities should not require any LSD-related conditions regardless of the status of the animal population of the exporting country:

- 1) skeletal muscle meat.
- 2) casings.
- 3) gelatine and collagen.
- 4) tallow.
- 5) hooves and horns

[World Organization for Animal Health \(WOAH\) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9 INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS](#) - Article 11.9.12 (Recommendations for importation of meal and flour from blood, meat other than skeletal muscle, or bones from bovines and water buffaloes)

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting:

1) that these products were derived from animals in a country or zone free from LSD; or

2) that:

a) the products were processed using heat treatment to a minimum internal temperature of 65°C for at least 30 minutes.

b) the necessary precautions were taken after processing to avoid contact of the commodities with any potential source of LSDV

World Organization for Animal Health (WOAH) – Terrestrial Animal Health Code - CHAPTER 1 1.9

INFECTION WITH LUMPY SKIN DISEASE VIRUS - Article 11.9.13. (Recommendations for importation of hides of bovines and water buffaloes)

Veterinary Authorities should require the presentation of an international veterinary certificate attesting that:

2) these products were:

a) derived from animals which had undergone ante- and post-mortem inspections in accordance with Chapter 6.3. with favorable results; and

b) dry-salted or wet-salted for a period of at least 14 days prior to dispatch; or

c) treated for a period of at least seven days in salt (NaCl) with the addition of 2% sodium carbonate (Na₂CO₃); or

d) dried for a period of at least 42 days at a temperature of at least 20°C; and

3) the necessary precautions were taken after processing to avoid contact of the commodities with any potential source of LSDV.

Ministero della Salute MANUALE OPERATIVO Lumpy Skin Disease (Dermatite nodulare contagiosa) - Versione Rev. 1.0 – gennaio 2025 - Capitolo 2 (Caratteristiche di resistenza del virus)

Agenti fisici	<p>Luce solare diretta: sensibile Protetto dai raggi solari, è in grado di resistere nell'ambiente esterno per mesi. Resiste a cicli di congelamento/scongelamento sebbene il potere infettante possa ridursi Surnatante di colture cellulari a +4°C: resiste 6 mesi + 50°C x 60 minuti: inattivato +55°C x 2 ore: inattivato +65°C x 30 minuti: inattivato +37°C x 3 ore: concentrazione virale dimezzata</p>
---------------	--

2. GESTIONE DELLE CARNI OTENUTE DA DEGLI ANIMALI DETENUTI IN ALLEVAMENTI LOCALIZZATI IN ZP – ZS

In base alle disposizioni previste dal Reg UE 2020/687:

- Non sono previste limitazioni relativamente alla commercializzazione delle carni fresche sotto forma di muscoli scheletrici ottenuti dalle carcasse degli animali macellati, in quanto si ritiene che questi non possano costituire veicolo di trasmissione della malattia
- Sono previste limitazioni relativamente alla commercializzazione delle frattaglie, incluse le pelli, che consistono nella "rimozione" delle stesse dalla carcassa, senza tuttavia fornire ulteriori indicazioni relativamente al successivo utilizzo delle stesse
- Non vengono indicati dei trattamenti termici efficaci nei confronti del virus stesso

Le indicazioni contenute nel "WOAH Terrestrial Animal Health code" risultano sostanzialmente allineate con quelle del Reg UE 2020/687 e viene inoltre indicato che;

- il trattamento termico di **65°C per 30 minuti** viene considerato efficace per la inattivazione del virus LSD sulle frattaglie. Tale requisito risulta inoltre allineato con le indicazioni contenute nel Manuale operativo nazionale della LSD
- I **trattamenti salatura ed essiccazione** sono considerati efficaci per inattivazione del virus LSD sulle pelli

Nell'ambito dell'analisi del rischio prevista dal Reg UE 2020/687 articoli 28 e 43, sono state prese in considerazione le seguenti fattispecie con lo scopo di definire quale sia la tipologia di trattamento da applicare sulle diverse tipologie di frattaglie al fine di definire i requisiti per autorizzare l'ulteriore movimentazione delle stesse al di fuori delle ZP e ZS:

2.1. Pelli bovine

Al fine di concedere la deroga per la successiva movimentazione delle pelli si ritiene necessario che queste vengano sottoposte ad uno dei trattamenti di salatura/essiccazione previsti dal Terrestrial Animal Health code - Article 11.9.13. Il trattamento può essere eseguito direttamente presso lo stabilimento di macellazione negli appositi locali dedicati allo stoccaggio delle pelli.

Nel caso in cui tale fattispecie non fosse tecnicamente fattibile si ritiene che le stesse possano essere trasferite dal macello presso un impianto autorizzato per l'esecuzione di tali trattamenti, localizzato al di fuori della ZP e ZS secondo le procedure di invio canalizzato previste dal Reg UE 2020/687 Art 33 e Art 49.

2.2. Budelli

Al fine di concedere la deroga per la successiva movimentazione dei budelli si ritiene necessario che vesciche e intestini, dopo essere stati puliti, vengano sottoposti a raschiatura, sgrassatura e lavaggio e successivamente trattati mediante salatura o essiccazione. Il trattamento può essere eseguito direttamente presso lo stabilimento di macellazione negli appositi locali dedicati alla lavorazione delle budella.

Nel caso in cui tale fattispecie non fosse tecnicamente fattibile si ritiene che le stesse possano essere trasferite dal macello presso un impianto autorizzato per l'esecuzione di tali trattamenti, localizzato al di fuori della ZP e ZS secondo le procedure di invio canalizzato previste dal Reg UE 2020/687 Art 33 e Art 49.

2.3. Frattaglie (sangue, organi toracici e addominali diversi dai budelli)

Al fine di concedere la deroga per la successiva movimentazione delle frattaglie si ritiene necessario che queste vengano sottoposte al trattamento di 65°C per almeno 30 minuti al cuore del prodotto, previsto dal Terrestrial Animal Health code - Article 11.9.12. Il trattamento può essere eseguito direttamente presso lo stabilimento di macellazione negli appositi locali dedicati alla lavorazione delle frattaglie (es scottatura delle trippe tramite immersione prolungata in acqua bollente).

Nel caso in cui tale fattispecie non fosse tecnicamente fattibile si ritiene che le stesse possano essere trasferite dal macello presso un impianto autorizzato per l'esecuzione di tali trattamenti, localizzato al di fuori della ZP e ZS secondo le procedure di invio canalizzato previste dal Reg UE 2020/687 Art 33 e Art 49.

2.4. Frattaglie costituite da muscoli scheletrici (masseteri, coda, diaframma e lingua)

In linea con le indicazioni contenute nel Terrestrial animal Health code Article 11.9.2, tali organi, ancorché rientranti in base al Reg UE 2020/687 nella definizione di frattaglie sono costituiti di fatto da tessuto muscolare scheletrico, che viene identificato come una "Safe commodity".

Alla luce di tale valutazione si ritiene che il rischio di trasmissione della malattia legato alla commercializzazione di tali referenze sia trascurabile analogamente a quello degli altri muscoli scheletrici e che quindi la deroga all'uscita delle stesse dalla ZP e ZS possa essere concessa anche in assenza di un trattamento specifico di inattivazione del virus.